

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO**

CONTRAENTE	COMUNE DI MIRA Piazza IX Martiri, 3 30034 Mira (Ve) C.F./P. IVA 00368570271
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2011
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2015
RATEAZIONE	SEMESTRALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a dot.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e pertanto: - il Comune di Mira; - gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Ente/Contraente ed in genere tutte le persone fisiche e/ giuridiche della cui opera e/o prestazione l'Ente si avvalga nell'esercizio della propria attività, comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti; - gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi; - il Legale Rappresentante; - la figura "Datore di Lavoro". Gli assicurati sono considerati terzi tra di loro.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
BROKER:	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società ovvero: Assidoge S.r.l. – Insurance Broker.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
COSE:	sia gli oggetti materiali che gli animali.
FRANCHIGIA:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RETE VIARIA:	il piano viabile, gli elementi accessori quali ponti, viottoli, scarpate, gallerie, nonché le pertinenze stradali quali elementi indispensabili per l'esistenza della strada, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, guardrail, cartelli, semafori, sottopassi, fossi di scolo, banchine, marciapiedi, ecc.
SCOPERTO:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione.

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività, servizi e competenze, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e comunque di fatto svolte e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.

Qualora l'Ente non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati, in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.

Restano escluse le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie (ex USL), Aziende Speciali, Municipalizzate, Spa comunali o da Consorzi intercomunali.

Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con associazioni di volontariato in genere o di personale volontario anche appartenente alla Protezione Civile comprese prestazioni medico - sanitarie;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da morte e/o lesioni personali cagionati e/o subiti dalle anzidette persone mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.

Si precisa che il suddetto elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.2 - Decorrenza dell'assicurazione/Pagamento e regolazione del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.01.2011 fino alle ore 24.00 del 31.01.2015 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

Precedentemente alla scadenza il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di

ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

1.4 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Società designata nel frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali, concordate con le Società Coassicuratrici stesse, successivi al perfezionamento del contratto originario.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una parte all'altra unicamente tramite la Società Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

1.5 - Clausola broker

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni, compreso il pagamento dei premi, inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dall'Assidoge S.r.l. la quale tratterà con la Società.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società.

Il Broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società.

La remunerazione percepita dal Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e Società aggiudicataria/e alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

1.6 - Estensione territoriale

La validità della presente assicurazione è estesa al mondo intero.

1.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.9 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

2.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

2.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

3.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o dei sinistri per i quali fosse pervenuta richiesta di risarcimento da parte di terzi o tramite proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo danneggiato.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O., il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, soltanto i sinistri per i quali:

- a) ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per l'insorgenza di malattia professionale;
- b) ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c) ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni o dall'Istituto della Previdenza Sociale per conseguire o ripetere risarcimenti trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

3.2 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata semestrale, ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza semestrale successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

3.3 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato, delle persone che rivestono una carica, del Segretario generale, delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti anche di coloro aventi mansioni speciali di cui alla legge 626/94 e 494/96 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, compresi gli incaricati esterni ricoprenti le predette mansioni, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

3.4 - Gestione delle vertenze di danno/Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3.5 - Modalità per la gestione dei sinistri/Comunicazione sullo stato dei sinistri/Recupero scoperti e/o franchigie

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

La Società si impegna, inoltre, a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni periodo assicurativo la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per le franchigie, accompagnato da un documento riepilogativo riportante per ciascun sinistro le seguenti annotazioni:

- numero del sinistro;
- data del sinistro;
- nominativo del danneggiato;
- importo lordo liquidato;
- importo della franchigia.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Qualora la polizza dovesse essere scaduta o disdettata, per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento degli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta.

4 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

4.1 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile, a condizione che l'autorità giudiziaria competente sia esclusivamente quella italiana.

4.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso e/o colposo delle persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dell'attività dichiarata.

4.3 - Novero dei terzi

Si prende atto fra le Parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante dello stesso il quale pertanto mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente ai danni corporali durante lo svolgimento dell'incarico e per i danni corporali e materiali in quanto utente dei servizi erogati dall'Ente. Non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti e collaboratori parasubordinati assicurati ai sensi di legge per i danni coperti dall'assicurazione INAIL.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio, in caso di danni materiali e in tutti quei casi in cui l'INAIL non dovesse riconoscere compreso dalle proprie prestazioni l'infortunio nel quale sia stato coinvolto il dipendente e/o collaboratore.

A titolo di maggior precisazione sono considerati terzi in relazione ai danni corporali e materiali:

- le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato anche durante l'espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- le persone non aventi un rapporto di dipendenza con l'Ente assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo;
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Per l'identificazione delle suddette persone si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, il quale si impegna ad esibire copia a semplice richiesta della Società.

A maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti, compresi gli Amministratori, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la loro presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.

4.4 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

- a) ai sensi degli artt. 10) e 11) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente), parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili in occasione di lavoro o di servizio addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- b) per erogazioni richieste dal danneggiato e/o dagli aventi causa a titolo di danno e/o delle somme eccedenti l'indennità a norma di legge;

- c) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000 e successive loro modifiche, integrazioni ed interpretazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte o per lesioni personali da infortunio indipendentemente dalle forme contrattuali previste, in materia di occupazione e mercato del lavoro, dalle leggi vigenti;
- d) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

Premesso, altresì, che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro dipendenti di altre aziende, resta convenuto quanto segue:

1. la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati "in prestito" presso altri Enti;
2. si considerano terzi i dipendenti di altri Enti o aziende, anche svolgenti attività manuali, dei quali l'Assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività.

L'assicurazione deve ritenersi altresì estesa ai casi di rivalsa nei confronti dell'Assicurato anche nell'ipotesi in cui il dipendente subisca l'infortunio in occasione dell'espletamento di attività non specificatamente previste tra quelle elencate nell'inquadramento o qualifica del dipendente stesso e pertanto non dichiarate all'INAIL, purchè tale attività sia svolta occasionalmente.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97. Detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi nel caso in cui l'INAIL esercitasse i diritti derivantigli dall'art. 1916 del Codice Civile.

Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, ma solo se ciò derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso, restando convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalle garanzie assicurative l'irregolarità derivante da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Si precisa altresì che sono considerate terze le persone delle quali l'Assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività nel caso in cui non sia prevista l'assicurazione obbligatoria di legge e/o non sia operante la garanzia R.C.O.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne i dipendenti dell'Assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali cagionate, in occasione del lavoro, ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124.

La copertura è operante nei casi in cui non sussista, a termini di legge, alcuna responsabilità del datore del lavoro.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

4.5 - Rivalsa Inps ed Enti simili

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 o da Enti simili.

4.6 - Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, indicate alle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 o contemplate dal D.P.R. 9 Giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta

durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- 2) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Legale Rappresentante dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte del Legale Rappresentante dell'Assicurato.Quest'ultima esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei a porre rimedio alla preesistente situazione;
- 4) per le malattie professionali che si manifestassero dopo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

4.7 - Responsabilità civile personale

La Società risponde della responsabilità civile personale, per danni a cose o persone, dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro:

- a) del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario Comunale, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i Dipendenti;
- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo;
- d) degli studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
- e) del Contraente, del Datore di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) del Committente, del Responsabile dei lavori, del Coordinatore in fase di progettazione e del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

4.8 – Precisazioni sulla garanzia

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti:

- 1. PUBBLICI SERVIZI – Gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e degli addetti al servizio in genere, anche se non dipendenti; si precisa che il suddetto personale e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi fra loro.
- 2. AFFIDAMENTO DI MINORI - La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi; qualora il minore affidato

rientri occasionalmente e temporaneamente nella propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia non è operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare. Sono annoverate fra i terzi le famiglie che accolgono i minori in affido. La famiglia affidataria e il minore in affidamento sono considerati terzi fra loro.

Premesso che l'Assicurato può favorire l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.

3. ISTITUTI DIVERSI - Proprietà e/o gestione di asili, scuole di ogni ordine e grado, corsi di istruzione professionale, centri di assistenza e accoglienza, centri per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità civile personale degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere; si precisa che i sorveglianti, operatori e frequentanti sono considerati terzi fra loro.
4. PROPRIETÀ, GESTIONE, USO E MANUTENZIONE VARIE – Proprietà, gestione, uso e manutenzione della "rete viaria" (inclusi i tratti di strada non di pertinenza dell'Ente ma alla cui manutenzione provvede l'Ente stesso) comprese le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia e/o ghiaio, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, aree in genere, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche; fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti (nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, recinzioni in genere, cancelli, anche automatici, porte ad apertura elettronica, pannelli solari e fotovoltaici), impianti fissi, impianti in genere, cimiteri, macelli, centri sportivi, piscine, parcheggi, banchine anche galleggianti e altre opere poste sui corsi o specchi d'acqua e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprietà o in gestione o in uso all'Ente, anche se concesso, a qualsiasi titolo, in uso a terzi e ovunque ubicati. Proprietà e manutenzione di acquedotti (compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata) e della rete fognaria, compresi i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura.
L'Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione dei beni immobili e mobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti e contratti in possesso dell'Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
5. COMMITTENZA – Committenza ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà; con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che sono compresi i danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto e per i danni cagionati dall'uso di biciclette. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a persone cagionati a terzi trasportati su autocarri, motocarri e su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. La presente si intende operante sempreché:
 - i mezzi di cui sopra siano di proprietà, leasing o in usufrutto all'Assicurato;
 - i mezzi di cui sopra siano guidati, al momento del sinistro, da soggetto munito di regolare abilitazione alla guida;
 - i terzi trasportati non rientrino tra le persone assicurabili con l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto e relative condizioni aggiuntive.
6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - Manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, incluse le costruzioni a nuovo, gli ampliamenti, sopraelevazione e riparazione di beni e di opere comunali. La garanzia sarà operante in qualunque stadio si trovino i lavori. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza.
7. INSEGNE E CARTELLI - Proprietà e manutenzione di targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate.
8. VEICOLI NON A MOTORE - Proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, anche elettriche, ciclofurgoncini, carrelli a mano, veicoli e natanti non a motore in genere.

9. **VEICOLI, MACCHINE ED IMPIANTI** - Proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti, macchine operatrici, mezzi di trasporto e sollevamento, carrelli e muletti non soggetti all'assicurazione obbligatoria, anche operanti in aree aperte al pubblico, impianti e attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, compresi i casi in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
10. **INCENDIO** - Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo. In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
11. **INQUINAMENTO ACCIDENTALE** - Danni da inquinamento e/o contaminazione dell'ambiente (acqua, aria o suolo), congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di un fatto improvviso e accidentale derivante dall'attività descritta in polizza.
12. **EROGAZIONE DI ACQUA, GAS ED ELETTRICITA'** - Erogazione e distribuzione di acqua, elettricità, gas metano, inclusa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature, cabine di gas ed elettricità e compresa la responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi.
13. **INTERRUZIONE DI ESERCIZIO** - Danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
14. **COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA** - Danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli in leasing) in uso, possesso, consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.
15. **VEICOLI E/O NATANTI DURANTE LE ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO** - Danni arrecati a veicoli e/o natanti, sotto carico o scarico e/o in sosta nell'ambito delle aree dell'Ente o di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti, effettuate anche con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sui veicoli dell'Assicurato.
16. **OPERAZIONI DI PRELIEVO E CONSEGNA** - Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico.
17. **VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA** - Danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato, nonché le cose in esse contenute.
18. **SERVIZI A DOMICILIO** - Danni verificatisi durante i servizi, che l'Assicurato debba erogare, presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria o aziendale.
19. **ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO** - Danni per servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati per il tramite di terzi o volontari o comunque da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
20. **SEGNALETICA** - Mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza, dalla proprietà, manutenzione e difettoso funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, cantieristica e pubblica in genere, impianti di illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere; mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni, cordoli e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, depositi di materiali.
21. **COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI** - Danni ai locali e alle opere ove si eseguono i lavori e alla cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alla parti direttamene oggetto della lavorazione.
22. **CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI** - Danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei di terzi.
23. **CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO** - Danni da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
24. **LAVORI DI POSA, SCAVO E REINTERRO** - Danni da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e

installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

25. **ATTIVITA' COMPLEMENTARI** – Danni da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, anche pirotecnici, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, fiere, mercati, convegni, tavole rotonde e simili eventi, anche con utilizzo di materiali di terzi, (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), anche nella qualità di concedente spazi e strutture nelle quali i terzi siano organizzatori, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, e dalla somministrazione di cibi e bevande. E' compresa altresì la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
26. **VISITE GUIDATE E SELEZIONE DEL PERSONALE** - Organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione, stages, borse di studio o simili, attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e ai dipendenti dell'Assicurato.
27. **VIGILANZA** – Servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; proprietà ed uso di cani; proprietà e gestione di canili e del servizio di accalappiacani.
28. **SQUADRE ANTINCENDIO E SALVATAGGIO** – Attività delle squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari, compreso il servizio di Protezione Civile.
29. **SERVIZIO DI INFERMERIA E FARMACIE COMUNALI** – Servizio di infermeria e pronto soccorso, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici.
30. **MENSE, BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI** – Esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, centri di accoglienza compreso il rischio della somministrazione di alimenti e dello smercio in genere.
31. **ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CRAL AZIENDALI** – Organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali o nei confronti della cittadinanza, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
32. **PARCHI E GIARDINI** – Proprietà e manutenzione, anche se affidata a terzi, di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, anche di alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini situati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
33. **OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE** – Operazioni di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari). Per i danni riconducibili all'inquinamento vale comunque quanto riportato al punto 11).
34. **SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E RACCOLTA RIFIUTI** – Servizio di nettezza urbana. La garanzia comprende la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere.
35. **COSE CONSEGNATE E NON** – La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis), 1786 del Codice Civile per i danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
36. **FURTO ATTRAVERSO IMPALCATURE** - Danni da furto (compresi i guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi per conto dell'Assicurato.
37. **RIMOZIONE VEICOLI E/O NATANTI** – Servizio di rimozione di veicoli e/o natanti n divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o della navigazione o, comunque, nei casi di pubblico interesse. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli stessi e a terzi a seguito di urto, caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada dei veicoli e/o natanti rimossi durante le operazioni di carico e scarico, traino e trasporto degli stessi, fino all'area di sosta o deposito dei medesimi e si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli e/o natanti custoditi dall'Assicurato in apposite aree di

sosta o deposito. La garanzia viene prestata per il complesso delle succitate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina della Legge 990/69 (e successive modifiche ed integrazioni).

38. CABINE E SERBATOI – Danni cagionati da serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o contenitori di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, deposito con cabine di decompressione di gas liquidi e non.
39. CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE – Danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Ente o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche, integrazioni e regolamento di esecuzione, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.
40. VEICOLI DI TERZI - La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori trovantesi negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente. La responsabilità per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori.

4.9 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Con riferimento alla garanzia R.C.T. e alle relative estensioni e condizioni operanti, si conviene che la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.500,00 per sinistro.

La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà considerata minimo assoluto; se è operante, invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo di scoperto di importo inferiore a Euro 2.500,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 2.500,00.

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO PER ANNO
PROPRIETA', GESTIONE, USO E MANUTENZIONE VARIE (danni da rigurgito di fogne)			€ 150.000,00	€ 150.000,00
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	10% minimo € 1.500,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00
INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	10% minimo € 1.500,00		€ 500.000,00	€ 500.000,00
COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA		€ 250,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
VEICOLI DURANTE CARICO E SCARICO		€ 250,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
OPERAZIONI DI PRELIEVO E CONSEGNA		€ 250,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
VEICOLI IN CONSEGNA E CUSTODIA		€ 250,00 per veicolo danneggiato		
COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI			€ 150.000,00	€ 150.000,00
CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI	€ 1.500,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00
CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO	€ 1.500,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00
COSE CONSEGNATE E NON		€ 3.000,00 per danneggiato	€ 100.000,00	€ 100.000,00

FURTO ATTRAVERSO IMPALCATURE		€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
RIMOZIONE VEICOLI E/O NATANTI		€ 250,00 per veicolo danneggiato	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ATTIVITA' COMPLEMENTARI – (danni alle strutture e ai locali)	10% minimo € 500,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00

4.10 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- da furto, salvo quanto previsto all'art. 4.8.36;
- ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche, integrazioni e regolamento di esecuzione, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fermo quanto previsto all'art. 4.8.11;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio;
- derivanti dalla responsabilità di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso;
- verificatesi in connessione diretta o indiretta con onde e campi elettromagnetici;
- derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati.

4.11 - Massimali di garanzia

- R.C.T. : 5.000.000,00 Euro per sinistro, con il limite di
5.000.000,00 Euro per ogni persona, ed il limite di
5.000.000,00 Euro per danni a cose.
- R.C.O. : 5.000.000,00 Euro per sinistro, con il limite di
5.000.000,00 Euro per ogni prestatore di lavoro.

4.12 – Non cumulo dei massimali

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare la somma di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio dell'assicurazione, viene anticipato nella misura indicata nella presente sezione di polizza, di cui il 75% costituisce il premio minimo dovuto comunque dal Contraente alla Società.

Preventivo annuo retribuzioni Euro 4.500.000,00 x Tasso lordo ‰ = Premio annuo lordo totale
Euro

Per retribuzione lorde si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

- Art. 1.1 – Altre assicurazioni
- Art. 1.2 – Decorrenza dell'assicurazione/Pagamento e regolazione del premio
- Art. 1.3 – Durata dell'assicurazione
- Art. 1.10 – Foro competente
- Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro
- Art. 3.2. – Recesso in caso di sinistro

IL CONTRAENTE